



La qualificazione di 'datore di lavoro' nelle società di capitali e di persone.

Nelle strutture imprenditoriali che adottano la forma societaria risulta non sempre agevole individuare coloro che, ex lege, sono chiamati a ricoprire il ruolo di datore di lavoro cui seguono tutte le incombenze previste dalla normativa di settore. (Parte I)

1. L'individuazione del datore di lavoro

Le imprese che adottano la forma societaria per svolgere le loro attività sono certamente tenute alla piena e corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

Naturalmente, anche per le persone giuridiche private che hanno adottato la forma di società di persone o di capitale esiste comunque la necessità di definire il soggetto o i soggetti che, ai sensi di legge, debbono essere considerati come datore di lavoro *ex* art. 2 comma 1, lett. b) del D. lgs. 81/2008.

Al riguardo detto articolo di legge recita:

«Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: [...]

b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [...]».

Il Decreto 81 identifica il DdL nell'organizzazione









2. Il datore di lavoro nelle sentenze della Corte di Cassazione

Sul punto la Cassazione si è espressa come segue:

- ❖ «Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato)»¹.
- L'applicazione dell'individuazione del DdL nella giurisprudenza: è sufficiente la delega ad escludere la responsabilità di altri membri apicali?

«In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. pen, Sez. IV, 11 dicembre 2007 - 8 febbraio 2008, n. 6280, rv. 238958; Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2012-14 gennaio 2003, n. 988, rv. 226999).

Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, infatti, non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.

D'altro canto, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di specificare che la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (Cass. pen., Sez. IV, 12-26 agosto 2010, rv. 247996).

Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione all'interno delle aziende, previsto e disciplinato dall'art. 31, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è, infatti, unicamente un ausiliario del datore di lavoro e, come tale, privo di poteri decisionali»².

«Nelle società di capitale, gli obblighi inerenti alla prevenzione

²https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Massima?idDocMaster=3880910&idDataBanks=0&idUnitaD oc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=1959209489&pid=19&IsCorr=True





¹ Cass. penale, sez. IV, n. 8118 del 1 febbraio 2017.





degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna per omicidio colposo dell'amministratore delegato di società da cui dipendeva il lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro) [...]» Pertanto, la responsabilità del medesimo è stata correttamente fatta discendere dal principio in forza del quale «in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni» (Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005 Rv. 231076), con la conseguenza che «gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione» (Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Rv. 238958). Ne discende «la possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza. Il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale non trova applicazione nel caso di esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, quest'ultima ravvisabile nell'incarico conferito, anche in assenza di atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza. La delega non espressa, poi, presuppone una ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell'organizzazione aziendale, che dipende comunque dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 4, Sentenza n. 16465 del 29/02/2008 Rv. 239537) 5.1. I giudici di merito risultano aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati. Posto che qualifiche aziendali non possono farsi discendere direttamente specifici ruoli sul piano prevenzionistico, per un verso, hanno correttamente escluso, in difetto di precisazioni risultanti dagli atti sociali riguardo all'estensione del ruolo e delle competenze attribuite (specificamente in ambito di sicurezza sul lavoro) a soggetti determinati, che il semplice conferimento dell'incarico di direttore tecnico dell'impresa a B.I., con attribuzione di "funzioni tecniche", equivalga a una efficace delega in materia antinfortunistica. Per altro verso, preso atto della mancanza di una delega formale, hanno escluso la sussistenza di una delega implicita o presunta in materia antinfortunistica derivante dalle dimensioni e dall'organizzazione dell'impresa, rilevando, con affermazione non contestata nel ricorso, che nella stessa "non è presente una divisione in rami, settori o servizi", sì da poter individuare singole posizioni di responsabilità in base alle







suddivisioni dell'organizzazione aziendale. D'altra parte la decisione richiamata dalla difesa del ricorrente si riferisce a una situazione differente da quella che si registra nel caso che ci occupa, riguardante un caso in cui l'imputato aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio, e, oltre al capo cantiere, era stato nominato un coordinatore della esecuzione dei lavori: sulla scorta di tali rilievi, era stato affermato che sul concreto adempimento delle prescrizioni di sicurezza erano tenute a vigilare altre figure responsabili e che non erano rinvenibili profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro»³.

Roberto Scavizzi

Avvocato e docente universitario

Vistra HSE department's legal counsel.

Per info ed approfondimenti, **CONTATTACI**

VISTRA srl

Sede di Udine Via Nazionale, 130/C 33010 Tavagnacco tel. +39 0432 299686 | +39 393 9315993





³ Cass. penale, sez. IV, n. 49402 del 13 novembre 2013.